



COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

Provincia di Novara

Piazza Libertà n°11

☎ 0163/828311 - fax 0163/826496

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 29/03/2007

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1 - **Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal **D. Lgs. 267/2000** e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.

Art. 2 - **Definizione delle entrate**

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Non si considerano entrate, né di natura tributaria né di natura patrimoniale, le somme erroneamente versate al Comune a qualunque titolo e da qualsiasi soggetto e non di competenza del Comune stesso.

Per tali somme l'avente titolo può richiedere il rimborso, entro 5 anni dalla data del versamento, previa presentazione di idonea documentazione.

Art. 3 - **Regolamentazione delle entrate**

Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, non oltre il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo diverse disposizioni di legge.

I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze,

unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio; a tal fine le aliquote possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Le tariffe per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che, con il gettito, venga assicurata una buona, se non totale, copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse, o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli **112, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.**;

- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. **113 comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.**;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (**art. 113 comma 1 lettera e)D. Lgs. 267/2000** i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Lo stesso può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della Legge 23.12.1994 n. 724.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Responsabili dei Servizi ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione ovvero il P.R.O. (piano delle risorse e degli obiettivi) le risorse di entrata determinate e specifiche collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

Il Responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica; cura altresì l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.

Il Responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per le riscossioni delle entrate assegnate al proprio servizio.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti .

Art. 8 - Attività di verifica e controllo

E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto, da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda al loro effettivo parametro di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei

beni o dei servizi pubblici, con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti , dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali , semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Il Responsabile del Servizio, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio ,può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna entrata.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

Art. 9 - Poteri Ispettivi

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Art.10

Diritto di interpello

Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso abbia conoscenza del mutamento di parere.

La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta è nullo.

La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo, che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art.11

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse, ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione, sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti, specificandoli negli appositi regolamenti.

Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 12 - Sanzioni

Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 – 472 – 473 del 18.12.97 e s.m.i. sono graduate con delibera del Consiglio Comunale adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le sanzioni minime previste dai suddetti decreti legislativi.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Ove le stesse non siano specificatamente previste, si applicano le sanzioni minime tra quelle previste per ciascun tipo di tributo.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.7.

ART. 13– Interessi

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 C.C..

Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.14 - Compensazione

I contribuenti possono compensare i propri crediti verso il Comune con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 15- Tutela giudiziaria

Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il funzionario responsabile del Comune, o il concessionario ex. Art. 52, comma 5 , lettera b), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i **compensi** minimi **previsti dalla tariffa professionale forense**.

Art. 16 - Forme di riscossione volontaria

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità

del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

In alternativa al Tesoriere, è prevista la possibilità di riscuotere le entrate, tributarie e non, tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti, di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, quali il versamento diretto e il versamento tramite c.c.p. .

Il procedimento di riscossione indicato nei commi precedenti non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

Si stabilisce nel limite di € 5,00 l'importo fino a concorrenza del quale il versamento relativo ad Imposta Comunale sugli Immobili e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è dovuto o non è effettuato il rimborso.

Non viene stabilito alcun limite al di sotto del quale non sia dovuto il versamento in relazione all'Imposta sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni, Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree pubbliche e Tassa giornaliera per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani data l'esigua entità di detti tributi.

Onde evitare l'antieconomicità della riscossione, è stabilito in euro 10,33, per ciascun anno di imposta, il limite al di sotto del quale non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi alle entrate tributarie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Art. 17 - Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune viene affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al DPR 28.1.1988 n°43, è effettuata con le procedure di cui al D.P.R. 29.9.1973, n.602 modificato con D.P.R. 28.1.1988, n.43.

Qualora, per motivi di convenienza, si rilevi l'opportunità di procedere alla riscossione in proprio o mediante affidamento ad altro soggetto tra quelli menzionati all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446, la riscossione avverrà con le procedure previste dal R.D. 14.4.1910 n.639.

In tal caso è attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15.12.97 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice

ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n.602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

I ruoli coattivi devono essere vistati per l'esecutività dal Responsabile della specifica entrata.

Art. 18 - Autotutela

Il Comune, con provvedimento del Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs.15.12.1997 n.446, può annullare, totalmente o parzialmente, l'atto ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro:

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e, in particolare, nelle ipotesi di:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 19 - Accertamento con adesione

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.6.1997, n.218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L.27.12.1997 n.449.

Il suddetto istituto deve essere applicato secondo i principi legislativi e i criteri di cui all'apposito regolamento Comunale

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.